

Chiari, 19 settembre 2025

OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE GLI E GLO - A.S. 2025/2026

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap”;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

CONSIDERATI gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell’articolo 12 della legge 104/92;

VISTO l’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l’art. 15, commi 10 e 11);

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n.96, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione 29 dicembre 2020, n. 182 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;

CONSIDERATO che l’art. 3, comma 6, del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che “Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

CONSIDERATO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VALUTATA la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

VALUTATA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione 13 gennaio 2021, n. 40 "Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 66/2017";

VISTO il Decreto Interministeriale n. 153 del 1° agosto 2023 "Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»".

DECRETA

A) LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI)

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

È costituito per l'anno scolastico 2025/2026 il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all'integrazione/inclusione degli allievi con BES che frequentano la scuola secondaria di secondo grado dell'Istituto Salesiano "San Bernardino" di Chiari.

Il Coordinatore delle Attività educative e didattiche, ai sensi del D.Lgs. 66/2017, art. 9 comma 8 istituisce il Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI) composto dalle docenti Referenti d'Istituto per l'Inclusione (Prof.ssa Corlazzoli Valentina e Prof.ssa Rumi Agne), docenti curricolari (Prof.ssa Tosi Alessandra), docenti di sostegno, specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica ed eventuale rappresentante dei genitori.

Il gruppo è nominato e presieduto dal Coordinatore delle Attività educative e didattiche e ha il compito di supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i Consigli di Classe nell'attuazione dei PDP.

Le Referenti d'Istituto per l'Inclusione hanno il compito di coadiuvare il Coordinatore delle Attività educative e didattiche, di sostituirlo in caso di assenza durante le riunioni del GLI e di curare la stesura dei verbali delle riunioni.

Art. 2 Compiti e finalità del GLI

Ambito di progettazione e valutazione

1. supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione
2. supportare i docenti contitolari e i Consigli di Classe nell'attuazione dei PDP;
3. rilevare i Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola;
4. rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola;
5. proporre attività di formazione attinenti all'area Inclusione.

Ambito organizzativo

1. proporre l'acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici;
2. costituire l'interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.);

3. proporre soluzioni a questioni di carattere organizzativo relative all'Inclusione;
4. pianificare i rapporti con gli operatori esterni e reperire consulenze;
5. collaborare in sinergia e azione complementare con il GLO ai fini dell'inclusione scolastica;
6. documentazione e banca dati.

B) LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L'INCLUSIONE (GLO)

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Art. 1.1 Composizione del GLO

Il Gruppo di Lavoro Operativo è composto:

- dal Coordinatore delle Attività educative e didattiche, o un suo delegato;
- dai Docenti membri del Consiglio di classe dell'alunno/a certificato ai sensi della L. 104/1992; i docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe;
- dai genitori dell'alunno con disabilità, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- dall'alunno con disabilità, nel rispetto del principio di autodeterminazione;
- dagli specialisti dell'ASL;
- dalle figure professionali specifiche interne ed esterne (assistenti all'autonomia e alla comunicazione) all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno/a;
- dal referente incaricato dell'Ente Comunale.

Il GLO così composto resta in carica per l'intero anno scolastico corrente.

Il Coordinatore delle Attività educative e didattiche può autorizzare, ove richiesto dai genitori, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia; la suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari, studente disabile, Ente territoriale.

Le funzioni di Presidente spettano al Coordinatore delle Attività educative e didattiche, che esercita potere di delegare funzione; in questo caso, per l'anno scolastico in corso, alle docenti Referenti per l'Inclusione, Prof.sse Corlazzoli Valentina e Rumi Agne.

È compito del Coordinatore delle Attività educative e didattiche emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona. Di ogni riunione del GLO viene redatto apposito verbale a cura di un segretario verbalizzante individuato tra i presenti; il verbale – al quale possono essere allegati eventuali documenti esplicativi – è firmato dal Presidente della riunione e dal segretario, e conservato nel fascicolo personale dell'alunno.

Art. 1.2 Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- elabora e approva il PEI (Piano Educativo Individualizzato), di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 182/2020 e successivo D.M. 153/2023 che sancisce il “modello nazionale di piano educativo individualizzato, comprese le linee guida e le modalità di assegnazione delle misure di

sostegno agli alunni con disabilità”;

- verifica il processo d’inclusione;
- convalida la quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

È dunque il luogo deputato all’elaborazione e alla firma del PEI.

Con l’approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all’articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

La normativa dice che viene “elaborato e approvato” dal GLO e tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza educativa, all’autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe.

Per quest’ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza. Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto “in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”. Inoltre “è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”.

I tempi previsti per l’elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. Si individua quindi la necessità di assicurare almeno tre incontri del GLO nel corso dell’anno scolastico.

- in prima adunanza, per l’elaborazione e la sottoscrizione del PEI, entro il 30 ottobre;
- in seconda adunanza, per la verifica intermedia, nel periodo compreso fra gennaio e aprile, per eventuali modifiche e/o integrazioni del PEI;
- in terza adunanza, entro il 30 giugno, per la verifica finale del PEI e per la definizione del fabbisogno delle risorse professionali e per l’assistenza per l’anno scolastico successivo.

Nel passaggio tra i gradi d’istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d’iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione.

Art. 3 Pubblicazione Atti

Il presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti dei gruppi di lavoro.

Il Coordinatore delle Attività educative e didattiche
Prof. Gabriele Facchetti

Gabriele Facchetti

